



comunità montana
dell'oltrepò pavese

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA «COMMISSIONE SISMICA IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE» AI SENSI DELLA L.R. 33/2015 E SUCCESSIVE DELIBERE ATTUATIVE

approvato con Delibera di Assemblea n.9 del 21/04/2023

Art. 1 – OGGETTO.....	2
Art.2 - COMPOSIZIONE	2
Art. 3 - NOMINA E DESIGNAZIONE	2
Art. 4 - INCOMPATIBILITA' - ANTICORRUZIONE.....	3
Art. 5 – CONFLITTO D'INTERESSI	3
Art. 6 – ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE SISMICA.....	4
Art. 7 – CONTROLLI CON METODO A CAMPIONE	5
Art. 8 – MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE SISMICA	5
Art. 9 – ORDINE DEL GIORNO E CONVOCAZIONE	6
Art. 10 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE SISMICA	6
Art. 11 – PUBBLICITA' DELLE SEDUTE	6
Art. 12 - DURATA – PROROGA - SOSTITUZIONE.....	7
Art. 13 - VERBALE DEI LAVORI	7
Art. 14 - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE	7
Art. 15 - CORRISPETTIVO COMPONENTI COMMISSIONE.....	8
Art. 16 - RACCORDO TRA TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO E TITOLO SISMICO	9
Art. 17 - NECESSITÀ DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA PRIMA DELL'INIZIO LAVORI.....	9
Art. 18 - ART. 14 - MODULISTICA.....	10
Art. 19 - NORME DI RINVIO	10
Art. 20 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.	10
Art. 21 - TUTELA DEI DATI PERSONALI	10
Art. 22 - ENTRATA IN VIGORE	10



Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della «Commissione sismica in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche», di seguito per brevità «Commissione Sismica», che opera nell'ambito del trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata, operato dalla L.R. 33/2015 come successivamente integrata e modificata, in supporto all'autorità competente in materia sismica facente capo a Comunità Montana Oltrepò Pavese, per lo svolgimento dei servizi in funzione associata.

Art.2 - COMPOSIZIONE

1. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati dalla Commissione competente in materia, formata da 3 figure professionali, di cui 2 esperti in strutture e progettazione in zone sismiche, e 1 esperto in geotecnica sismica e geologia sismica, con comprovata esperienza in materia di strutture e progettazione in zone sismiche, geotecnica sismica, geologia sismica, progettazione, costruzione e collaudo di opere/strutture prefabbricate, desumibile dal curriculum professionale, nonché quale requisito indispensabile, dall'iscrizione ai rispettivi Ordini professionali da almeno 5 anni.
2. I componenti della Commissione Sismica vengono prioritariamente ricercati all'interno dei ruoli dell'Ente, qualora però le professionalità non siano ivi rinvenibili, si provvede alla loro individuazione all'esterno della pubblica amministrazione, mediante procedura ad evidenza pubblica.
3. Partecipa alla Commissione Sismica, senza diritto di voto, un tecnico individuato dall'Autorità competente, in qualità di Responsabile del procedimento e con funzione di Segretario della Commissione.
4. Il Presidente della Commissione Sismica è nominato con proprio atto dal Presidente dell'Ente tra i componenti Ingegneri e Architetti in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera. Il Presidente della Commissione Sismica può disporre l'audizione di esperti, ricercatori e studiosi di specifica competenza.

Art. 3 - NOMINA E DESIGNAZIONE

1. La nomina della Commissione Sismica è effettuata con decreto Presidenziale di Comunità Montana Oltrepò Pavese.
2. I componenti della Commissione Sismica sono nominati previa istruttoria con comparazione dei *curricula* presentati dai candidati a seguito di richiesta di nominativi ai rispettivi Ordini professionali di appartenenza.
3. I nominativi indicati dai rispettivi Ordini vanno a costituire apposito elenco istituito all'uopo presso l'Ente.
4. Con il Decreto di nomina il Presidente individua i componenti e l'unità interna addetta alle funzioni complementari in persona di un dipendente dell'Ente afferente al Settore Tecnico.
5. Il Vicepresidente, Ingegnere o Architetto, è designato tra i componenti della Commissione stessa.



6. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un componente della commissione, il Presidente, con proprio decreto, nomina un nuovo componente, scelto tra coloro che risultano iscritti all'apposito Elenco di cui al punto precedente.

Art. 4 - INCOMPATIBILITA' - ANTICORRUZIONE

1. Per i membri della Commissione che operano a norma del presente Regolamento le incompatibilità previste per i soggetti che si ritrovino nelle condizioni disposte dall'art. 63 del D.lgs. 267/00. L'inesistenza di incompatibilità e la mancanza di conflitti di interesse relative all'incarico conferito sarà attestata dalla Commissione stessa durante la sua prima seduta ed almeno con cadenza annuale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati.
2. Non possono essere nominati componenti della Commissione Sismica i soggetti che rivestono già una carica all'interno dell'Ente o dei Comuni aderenti alla gestione associata del Servizio, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000.
3. La carica di componente della Commissione Sismica è incompatibile:
 - a) con cariche politiche, con rapporto di dipendenza, ovvero di consulenza, continuativa o temporanea, con i Comuni, con l'Ente o enti, aziende o società dagli stessi partecipate;
 - b) con la presenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
4. I membri della Commissione Sismica decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità, di cui al presente articolo.

Art. 5 – CONFLITTO D'INTERESSI

1. I componenti della Commissione Sismica devono astenersi dal prendere parte ai lavori della Commissione, sia nella fase istruttoria che in quella decisionale, quando si tratta di progetti da essi elaborati o in cui siano comunque interessati.
2. I componenti della Commissione Sismica direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula.
3. I componenti delle Commissioni coinvolti direttamente ovvero in quella di parenti fino al 2° grado, alla trattazione di progetti e argomenti specifici in qualità di committente, progettista/verificatore architettonico, progettista/verificatore strutturale, direttore dei lavori, collaudatore o geologo, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula. L'allontanamento a causa di conflitto di interessi non riduce il numero legale per la validità della seduta.
4. Il componente della commissione non può partecipare astenendosi dalla seduta anche durante l'esame di un progetto:



- a. che lo riguardi direttamente quale proprietario dell'area;
 - b. che riguardi aree o fabbricati confinanti con aree o fabbricati di sua proprietà;
 - c. che riguardi aree sulle quali insista diritto di proprietà o diritto reale di godimento di parenti (sino al quarto grado) o di affini (sino al secondo grado) oppure in quanto sia comunque interessato all'esecuzione delle opere.
5. I componenti della Commissione Sismica, per tutta la durata della nomina, devono astenersi alla presentazione di pratiche Sismiche in qualità di progettista/verificatore strutturale, direttore dei lavori, collaudatore o geologo. Per una maggiore precisazione i componenti possono presentare pratiche sismiche solo ed esclusivamente in qualità di progettista/verificatore architettonico, nel rispetto del comma 2 art. 3 del presente regolamento.
 6. I componenti della Commissione devono attestare, nel verbale di seduta, l'inesistenza di incompatibilità e la mancanza di conflitti di interesse per ogni pratica esaminata.
 7. I Commissari decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui all'art. 63 del D.lgs. 267/00.

Art. 6 – ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE SISMICA

1. L'attività della Commissione Sismica è quella di supportare l'Autorità Competente in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, come individuata ai sensi della L.R. 33/2015, nello svolgimento delle funzioni previste dalla normativa regionale in materia sismica, come delegate da Regione Lombardia ai sensi dell'art. 1 della LR 33/2015.
2. La Commissione Sismica supporta gli uffici nell'esame dei contenuti della documentazione presentata, a valle della verifica della completezza, coerenza e regolarità della documentazione svolta dal personale dell'ufficio, con particolare riferimento alla:
 - a. completezza dei contenuti della documentazione presentata;
 - b. adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche condotte in relazione all'intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni ed alla pericolosità geologica del sito nel rispetto delle norme geologiche di piano;
 - c. congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali in relazione all'intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni.
3. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività della Commissione Sismica si svolge mediante pareri *obbligatori e vincolanti* nei casi di rilascio delle certificazioni, ai sensi dell'art. 8, della L.R. 33/2015.
4. La Commissione Sismica può essere coinvolta dall'Autorità competente nella fase di controllo, di cui all'art.



10 della L.R. 33/2015 e s.m.i., per i sopralluoghi di competenza, qualora ravvisi la necessità di un supporto degli esperti, al fine di valutare la rispondenza delle opere realizzate al progetto depositato, autorizzato o certificato.

5. La Commissione Sismica, o un suo componente, potrà inoltre essere chiamata dal responsabile del Settore Tecnico dell'Ente ad esprimere un parere nei casi, in cui si verificano calamità naturali, incendi, ecc. nei Territori dei Comuni associati.

Art. 7 – CONTROLLI CON METODO A CAMPIONE

1. I controlli di cui all'art.10 della L.R. 33/2015, come definito dall'allegato H alla D.G.R. Lombardia 30_marzo_2016_X5001 regolamento attuativo della L.R. 33/2015 e successive modifiche, integrazioni riguardano le opere e le costruzioni, i cui progetti sono stati depositati ovvero autorizzati o soggetti a certificazione per gli interventi di sopraelevazione.
2. L'Autorità competente in materia sismica effettua i controlli a campione di competenza, servendosi della Commissione Sismica.
3. La Commissione Sismica, unitamente ad un funzionario eventualmente delegato dall'Autorità competente della Comunità Montana Oltrepò Pavese, effettuerà i suddetti controlli, mediante verifica documentale con un sopralluogo in cantiere, al fine di valutare la rispondenza delle opere realizzate al progetto depositato, autorizzato o certificato.

Art. 8 – MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE SISMICA

1. Il parere rilasciato dalla Commissione Sismica riguarda la valutazione degli aspetti strutturali del progetto, anche in riferimento all'adeguatezza e completezza dei contenuti progettuali, alla corrispondenza tra indagini conoscitive e parametri progettuali, alla congruità tra elaborati architettonici, strutturali, geologici e geotecnici e alla rispondenza alle norme tecniche, e può contenere proposte di prescrizioni o integrazioni al progetto presentato.
2. L'attività di controllo per i progetti depositati si svolge mediante apposita istruttoria, volta a verificare la correttezza e completezza della modulistica e della documentazione presentata, con particolare riguardo alla:
 - a. correttezza della procedura di deposito in relazione all'ambito di intervento;
 - b. rispondenza e completezza della documentazione presentata rispetto a quanto previsto Contenuto minimo della documentazione, come stabilito dalle circolari regionali in materia
 - c. adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche condotte in relazione all'intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni ed alla pericolosità geologica del sito, nel rispetto delle norme



geologiche di piano;

- d. congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali in relazione all'intervento, rispetto alle norme tecniche per le costruzioni vigenti.
3. L'attività si conclude con la comunicazione dell'esito del controllo ai soggetti interessati.
4. Il controllo può essere svolto anche mediante sopralluoghi in cantiere, finalizzati ad accertare la sostanziale rispondenza dei lavori realizzati alla documentazione progettuale, oggetto di deposito sismico.

Art. 9 – ORDINE DEL GIORNO E CONVOCAZIONE

1. I progetti vengono inseriti nell'ordine del giorno e sottoposti all'esame della Commissione Sismica secondo il loro ordine cronologico di presentazione o di loro integrazioni al protocollo dell'Ente.
2. Le sedute si tengono presso la sede della Comunità Montana Oltrepò Pavese. Le sedute sono convocate dal Presidente della Commissione sismica, o in sua vece dal Vice Presidente su richiesta dell'Autorità Competente in materia sismica, e trasmesse via PEC ai componenti, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
3. Dalla data del ricevimento dell'avviso a quello della seduta, i componenti potranno esaminare i progetti inseriti all'ordine del giorno, conservati presso gli uffici.
4. Il mancato intervento ad almeno 3 (tre) sedute consecutive della Commissione, se non giustificato, comporterà la decadenza dall'incarico.

Art. 10 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE SISMICA

1. La Commissione in prima convocazione è validamente costituita qualora siano presenti almeno 2 (due) dei componenti della Commissione stessa.
2. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Nella seduta di seconda convocazione, che deve avere luogo in giorno diverso da quello in cui è stata convocata la prima, la Commissione è validamente costituita qualora sia presente la maggioranza dei componenti, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.
4. Il Presidente potrà ammettere l'audizione del progettista e del richiedente del permesso di costruire.
5. La Commissione, qualora lo ritenga utile, potrà richiedere di eseguire sopralluoghi.
6. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente, o in sua assenza, quello del Vice Presidente.

Art. 11 – PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le riunioni della Commissione Sismica non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere solo il progettista ed il richiedente limitatamente all'illustrazione del progetto, non alle successive fasi di esame



ed espressione del parere.

2. Il Presidente della Commissione Sismica può disporre l'audizione di esperti, ricercatori e studiosi di specifica competenza, come indicato all'art. 2, comma 4.
3. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un impiegato dell'Ente o figura professionale nominata dall'Autorità competente senza diritto di voto.
4. Il segretario della Commissione Sismica provvede all'istruttoria delle pratiche da sottoporre all'esame della Commissione, alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta e archiviazione; i verbali delle adunanze devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal Vicepresidente, dal segretario e da tutti i membri presenti.
5. Le valutazioni dei Commissari devono essere richiamate per esteso nei verbali di seduta.

Art. 12 - DURATA – PROROGA - SOSTITUZIONE

1. Le Commissioni hanno durata triennale a far data del decreto di nomina del Presidente.
2. Le Commissioni possono essere prorogate per una sola volta con apposito decreto del Presidente.
3. La sostituzione di membri della Commissione per incompatibilità, dimissioni, motivi disciplinari o altre motivazioni, avverranno o attraverso l'individuazione di nuovi componenti tra i tecnici idonei della short list esistente o, in mancanza, mediante nuovo avviso pubblico; la nomina avverrà con apposito decreto del Presidente di tecnici con i relativi requisiti di legge da reperire negli elenchi depositati presso l'Ente.
4. Il componente, eventualmente sostituito per decadenza o altra causa di un componente, resta in carica per il periodo residuo rispetto al compimento dei tre anni.

Art. 13 - VERBALE DEI LAVORI

1. Per ogni seduta a cura del Segretario sarà redatto un verbale nel quale saranno annotati sommariamente ma chiaramente, l'oggetto, il numero di protocollo e di archivio, il committente, il tecnico progettista e il calcolatore e, estensivamente, il provvedimento adottato dalla Commissione; il verbale di ogni seduta dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal Segretario estensore. I verbali saranno custoditi dal dipendente dell'Ente nominato quale unità interna.

Art. 14 - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE

1. E' fatto obbligo corrispondere il contributo per lo svolgimento delle attività istruttorie, sia per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica sia per tutti i depositi del progetto esecutivo (indipendentemente dal fatto che il medesimo progetto depositato sarà oggetto o meno di successivo controllo in fase di realizzazione). In caso di mancata corresponsione del contributo le pratiche depositate non saranno istruite.



Si precisa che il contributo è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica.

2. Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro è dovuta la corresponsione della somma dei contributi dovuti per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche. Nel caso di una unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali uguali tra loro è dovuta la corresponsione della somma dei contributi dovuti per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.
3. Il versamento è effettuato con le modalità e nei termini indicate in apposito Regolamento approvato a cura dell'Assemblea di Comunità Montana Oltrepò Pavese.
4. Con dette risorse si provvederà a coprire il 100% delle spese derivanti dal funzionamento della Commissione e attività accessorie, di cui al presente regolamento.
5. L'esame delle istruttorie avverrà in ordine cronologico secondo il numero di protocollo generale assegnato al momento della presentazione della istanza. In caso di particolari necessità è data facoltà al Committente di richiedere l'attivazione della procedura di urgenza mediante la corresponsione del contributo in misura tripla rispetto a quanto stabilito per importi fino a 300 € ed in misura doppia rispetto a quanto stabilito dal regolamento per importi superiori a 300 €.

Art. 15 - CORRISPETTIVO COMPONENTI COMMISSIONE

1. L'importo calcolato per le indennità da corrispondere ai commissari per il funzionamento delle Commissioni è fissato in percentuale pari al 80% del contributo versato per l'istruttoria e la conservazione dei progetti, in base alla tabella vigente di cui al Regolamento di cui al comma 3 dell'art. 14 che precede; il restante 20 % alle spese d'ufficio.
2. Il contributo spettante ai singoli membri della commissione è comprensivo di spese e rimborsi oltre che di CNPAIA e di IVA. L'importo base da cui ricavare le somme spettanti ai singoli membri delle commissioni è dato dalla somma dei contributi effettivamente introitati, rapportato al numero delle commissioni nominate e viene così suddiviso:
 - Componenti Ingegnere/Architetto 2 x 30,00 %
 - Componente Geologo 1 x 20,00 %
 - TOTALE 80,00%.
3. La corresponsione del contributo ai Commissari è prevista con cadenza semestrale, dietro presentazione di regolare fattura a seguito di comunicazione ad opera dell'autorità competente in merito agli importi dovuti, inviata a mezzo PEC od ognuno dei Commissari.



4. L'incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quanto altro non specificatamente compensato in forza del presente atto.
5. Le residue risorse (20%) saranno destinate ai costi di funzionamento della commissione, al materiale d'ufficio, ai costi di attivazione della piattaforma e ad ogni altro costo a carico dell'Ente.

Art. 16 - RACCORDO TRA TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO E TITOLO SISMICO

1. Al fine di assicurare la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, il committente può presentare contemporaneamente domanda per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e del titolo sismico; in alternativa è possibile richiedere preliminarmente il solo titolo edilizio abilitativo e successivamente presentare domanda di autorizzazione sismica; in quest'ultimo caso, occorrerà corredare la documentazione con idonea dichiarazione sostitutiva con la quale il Committente attesta la corrispondenza tra il progetto architettonico allegato all'istanza di autorizzazione sismica e quello allegato all'istanza di P. di C.
2. In mancanza, la Commissione chiederà la integrazione della documentazione mancante.
3. In caso di contrasto, prevalgono le previsioni delle Norme e la Modulistica Regionale in vigore.

Art. 17 - NECESSITÀ DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA PRIMA DELL'INIZIO LAVORI

1. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto strutturale nei casi previsti dalla L.R. n. 33/32015 e relativi regolamenti attuativi.

Pertanto, sviluppando le ricadute dell'applicazione di tale principio generale, si può specificare che:

- a. se la richiesta di autorizzazione sismica è stata presentata congiuntamente alla richiesta del permesso di costruire, i due procedimenti autorizzativi possono procedere autonomamente in parallelo, rimanendo fermo, però, che a seguito del rilascio del permesso di costruire i lavori non possono comunque essere iniziati senza che si sia concluso, con esito positivo, anche il procedimento autorizzativo sismico. Inoltre, eventuali modifiche, stabilite nel corso dell'iter edilizio, o prescrizioni al progetto architettonico originario, previste dal permesso di costruire, impongono quantomeno la presentazione di una variante al progetto strutturale;
- b. Se il procedimento di autorizzazione sismica è attuato dopo il rilascio del permesso di costruire o della presentazione della SCIA, i lavori possono essere iniziati dopo che l'Amministrazione competente per il procedimento edilizio abbia restituito all'interessato il progetto strutturale corredato dell'autorizzazione sismica.

**Art. 18 - ART. 14 - MODULISTICA**

1. Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, il RUP si avvarrà della modulistica prevista dal Regolamento Regionale in vigore.
2. La presentazione delle Istanze in materia sismica dovrà avvenire attraverso la piattaforma regionale di interoperabilità.
3. Sul sito internet istituzionale saranno rese disponibili tutte le informazioni necessarie agli utenti.

Art. 19 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.
2. La regolazione dei rapporti tra Ente capofila (Comunità Montana Oltrepò' Pavese) e Comuni aderenti alla gestione associata nell'ambito delle funzioni trasferite di cui all'art. 2 della L.R. 33/2015 avviene sulla base di apposita Convenzione tipo, approvata dall'Assemblea dell'Ente capofila.

Art. 20 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito dell'Ente nell'apposita sezione, nonché trasmessa agli Ordini professionali di categoria.

Art. 21 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. L'Ente garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della ex legge 31 dicembre 1996, n. 675, per la parte non abrogata, e dal D.Lgs. 101/2018 (cosiddetto "decreto privacy") che recepisce formalmente il GDPR, *General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679*), nella normativa italiana, in vigore dal 19 settembre 2018.

Art. 22 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte dell'Assemblea di Comunità Montana Oltrepò Pavese.